

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2657

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDONE, PEPE, TATTARINI, MATTINA, PAOLONI, MONTECCHI,
BONITO, OLIVERIO, DI CAPUA, DI FONZO, DE SIMONE, SALES,
MASTROLUCA, MIGNONE, GATTO, CALVANESE, JANNELLI,
TORRE, PERINEI, LA CERRA, CENNAMO, VOZZA**

Norme per la costituzione del consorzio nazionale per la
salvaguardia della biodiversità animale e vegetale

Presentata il 13 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le moderne tecniche di ingegneria genetica possono rendere, se non controllate, assolutamente insostenibili fenomeni già noti come l'impoverimento genetico causato dall'abbandono della coltivazione di molte varietà di piante e la scomparsa di molte razze animali. L'orientamento della ricerca genetica verso *cultivars* e razze animali ad alto rendimento, rende più aspra la selezione. Il fatto è che, una volta ridotto il patrimonio genetico, si sviluppano le possibilità di controllo da parte di una minoranza di imprese multinazionali.

Il 1995 è l'anno della biodiversità indetto dall'Unione europea. A tal fine l'Unione europea promuove una serie di iniziative finalizzate non solo alla sensibilizzazione dei cittadini e delle comunità scientifiche, ma anche concretamente orientate alla salvaguardia del germopla-

sma animale e vegetale, in via di estinzione.

La stessa FAO, in applicazione della convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992, ha intensificato l'azione di tutela della biodiversità contro i rischi di « genocidio genetico ». Da anni opera in provincia di Benevento il CONSDABI (Consorzio per la sperimentazione, divulgazione e applicazione di biotecniche innovative), all'interno del quale opera il CESGAVE (Centro di salvaguardia del germoplasma animale in via di estinzione).

L'attività svolta da questo centro nell'azienda di Casaldianni di Circello (Benevento) è stata meritoria e apprezzata in sede FAO, anche perché è sostanzialmente l'unica esistente nel nostro Paese. Per questa ragione la FAO ha indicato Benevento *focal point* per la tutela della biodiversità animale. Partendo da questa positiva espe-

rienza, con la presente proposta di legge s'intende promuovere un consorzio nazionale per la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale. Il consorzio articolato in tre sezioni specializzate (centro recupero razze animali in via di estinzione; centro recupero germoplasma vegetale in via di estinzione; centro tecnologie agroalimentari) dovrebbe svolgere un ruolo strategico non solo nazionale ma anche di riferimento scientifico per il Mediterraneo.

Strettamente connessa al consorzio nazionale è prevista l'istituzione di una mostra permanente nazionale di storia genetica animale e vegetale e di tecnologia agroalimentare.

Questa mostra, promossa dal consorzio nazionale insieme ad altre istituzioni come l'IDIS (Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica), può diventare non solo un punto di riferimento per studiosi e ricercatori nazionali e internazionali, ma anche strumento efficace di interazione con il sistema formativo e d'interesse generale per i cittadini. Insieme alla utilità universalmente riconosciuta insita nell'attività di tutela della biodiversità, l'operatività del consorzio e della mostra può produrre ampie ricadute positive sull'intero territorio (cooperative di servizi, orientamento nella riconversione produttiva dell'agricoltura, accresciuta presenza di visitatori, eccetera).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fine di dare applicazione alla Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, per la tutela delle specie vegetali e delle razze animali a limitata diffusione o in via di estinzione, resa esecutiva dall'Italia con legge 14 febbraio 1994, n. 124, è costituito il consorzio nazionale per la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale (CONSABAV), di seguito denominato « consorzio nazionale », con sede in Benevento.

2. Il consorzio nazionale è promosso dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ed è costituito: dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Circello, dall'università degli studi di Napoli « Federico II », dall'università degli studi di Salerno, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Associazione italiana allevatori, dall'Ente unico nazionale di ricerca e sperimentazione agraria, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento, dall'azienda di proprietà dell'ospedale « Gaetano Rummo » di Benevento.

3. Il consorzio nazionale è ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e degli affari esteri, ed è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

4. Il consorzio nazionale, ente di notevole rilievo, è iscritto nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

5. Il consorzio nazionale dispone di finanziamenti derivanti dallo svolgimento

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dei compiti generali di cui all'articolo 2, nonché di un contributo ordinario a valere su un apposito capitolo di bilancio istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il consorzio si avvale, altresì, di altre fonti di finanziamento derivanti dalla realizzazione o partecipazione a programmi di attività internazionali, nazionali e regionali, sia pubblici sia privati.

ART. 2.

1. Il consorzio nazionale provvede all'attività di raccolta, conservazione, riproduzione in purezza e diffusione di specie vegetali e di razze animali d'interesse economico ed a rischio di sopravvivenza. Svolge, inoltre, i seguenti compiti:

a) cura il prelievo e la conservazione dei materiali di riproduzione di specie vegetali e razze animali a limitata diffusione o in via di estinzione, costituendo una specifica banca di germoplasma, allo scopo di agevolare la diffusione dei relativi soggetti nelle ordinarie condizioni di allevamento e coltivazione, nonché di promuovere azioni orientate di miglioramento genetico e di applicazione di biotecniche innovative;

b) realizza programmi di ricerca, sperimentazione e divulgazione in materia di salvaguardia delle risorse genetiche animali e vegetali;

c) intrattiene e sviluppa rapporti tecnici e scientifici con gli organismi internazionali impegnati nelle materie di competenze e, in particolare, con i centri per la protezione fitogenetica e animale della FAO.

2. Il consorzio nazionale è organizzato nelle seguenti tre sezioni specializzate:

a) centro recupero delle razze animali in via di estinzione, con sede presso l'azienda Casaldianni di Circello (Benevento);

b) centro recupero delle specie vegetali in via di estinzione, con sede in Benevento;

c) centro delle tecnologie agroalimentari, con sede nel comune di Telese (Benevento).

3. Per lo sviluppo delle attività e dei compiti del centro recupero delle razze animali in via di estinzione, il consorzio nazionale utilizza le strutture ed il personale dell'azienda di Casaldianni di Circello, oltre alle strutture e alle attrezzature tecniche e scientifiche realizzate dai soppressi Consorzio per la sperimentazione, divulgazione e applicazione di biotecniche innovative (CONSDAPI), Centro di salvaguardia di germoplasma animale in via di estinzione (CESGAVE) e Centro di fecondazione artificiale e produzione di embrioni (CEFAPE), ai quali succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli finanziari facenti capo a ciascuno degli stessi.

ART. 3.

1. Sono organi del consorzio nazionale: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico ed il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente del consorzio nazionale è nominato su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le altre amministrazioni vigilanti, con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tra gli esperti del settore, sentito il comitato scientifico di cui al comma 4 del presente articolo. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio nazionale, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Egli dura in carica quattro anni e può essere confermato per una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione del consorzio nazionale è nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con i Ministri dell'ambiente e degli affari esteri, ed è composto dal presidente e da dieci membri, designati uno ciascuno dalle amministrazioni ed organismi che costituiscono il consorzio stesso. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Entro

novanta giorni dalla nomina, il consiglio di amministrazione adotta il regolamento di organizzazione del consorzio nazionale, ivi comprese le disposizioni concernenti il personale, con le procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il comitato scientifico è l'organo consultivo di orientamento scientifico del consorzio nazionale. È composto di dieci esperti nelle materie di interesse del consorzio nazionale nominati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei quali quattro docenti universitari designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tre tecnici designati, rispettivamente, da ciascuno dei Ministeri vigilanti, tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole. Il presidente del comitato scientifico è eletto dal comitato stesso fra i propri membri e partecipa ai lavori del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

5. Il collegio dei revisori dei conti del consorzio nazionale è composto da tre membri nominati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui uno designato dal Ministro del tesoro con funzione di presidente e qualifica di dirigente generale, ed uno ciascuno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalla regione Campania, con la qualifica di dirigente. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

ART. 4.

1. Il direttore generale del consorzio nazionale è assunto con delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la durata massima di cinque anni rinnovabili. La deliberazione è sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti. Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico di cui all'articolo 3.

2. Il direttore generale è titolare della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del consorzio nazionale e risponde al

consiglio di amministrazione dei risultati della gestione.

ART. 5.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio nazionale, l'Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica (I-DIS), il Consorzio dell'università di Benevento e la provincia di Benevento promuovono, con il patrocinio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, una società mista pubblico-privata per la realizzazione e gestione della mostra permanente nazionale di storia genetica animale e vegetale e di tecnologia agroalimentare.

